

CITTA' DI  
VENEZIA



## Corpo di Polizia Locale

Servizio Gabinetto del Comandante e Affari Generali

Venezia, data del protocollo  
ORDINANZA n° (vedi timbro a margine)

**Oggetto:** Ordinanza Dirigenziale – Misure a tutela della viabilità pedonale e veicolare in occasione del viaggio della fiamma olimpica Milano – Cortina 2026

### IL COMANDANTE GENERALE

**Considerato** che in occasione delle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026, dal 6 dicembre 2025 è iniziato il viaggio della fiamma olimpica in Italia, per un percorso di 12.000 km, che vede coinvolti oltre 300 Comuni, 110 Province, 60 Città di tappa, fra le quali in data 22 gennaio 2026, vi sarà anche Mestre, Marghera e Venezia;

**Vista** la comunicazione pervenuta in data 13 gennaio 2026 da “Vela S.p.a.”, relativa al viaggio della fiamma olimpica Milano – Cortina 2026, in programma per giovedì 22 gennaio 2026, che interesserà ampi tratti della viabilità del Comune di Venezia;

**Visto** l’esito del C.P.O.S.P. del 20 gennaio 2026;

**Visto** l’esito del tavolo tecnico questorile del 21 gennaio 2026;

**Considerato** quanto emerso nell’incontro tenutosi il 19 gennaio 2026 fra gli organizzatori dell’evento, “Vela S.p.a.”, Comune di Venezia e rappresentanti del trasporto pubblico di linea;

**Ritenuto** opportuno dettagliare nel territorio comunale di Venezia i divieti e le limitazioni al transito lungo il percorso stradale interessato dal passaggio della fiamma olimpica, per la tutela dell’incolumità delle persone e per consentire il regolare svolgimento della sfilata;

**Attesa** la necessità, al fine di consentire la deviazione dei veicoli e delle linee del trasporto pubblico, di sospendere temporaneamente tutte le zone a traffico limitato e le corsie riservate al T.P.L., anche video-controllate;

**Visto** l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;

**Visto** l’art. 17 paragrafo “i” Capo 3° dello Statuto del Comune di Venezia;

**Visto** il provvedimento del Sindaco n. 610507 del 22 dicembre 2023;



**Visti** gli artt. 5, 6, 7 e 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 (“Nuovo Codice della Strada”) e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 (“Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”);

## **ORDINA**

In data 22/01/2026, a partire dalle 14.20 e fino a cessate esigenze, il divieto di transito temporaneo, per il tempo strettamente necessario al passaggio della fiamma olimpica, eccetto che per i veicoli appartenenti al convoglio che accompagnerà i tedorfi, per i mezzi in servizio di scorta, nonché per i mezzi di soccorso e per i veicoli in condizioni di emergenza, lungo i seguenti tratti viari:

1. dalle ore 14.20 in via Pasqualigo, in via San Donà, ed in Viale Garibaldi; in via Olivi, in via Brenta Vecchia, in via Pascoli, in via Carducci, in via Piave, in viale Stazione, in via Cappuccina nel tratto compreso fra via Ca' Marcello e la rotatoria con Rampa Cavalcavia, in via Sernaglia. In viale Stazione, lungo la corsia sud sarà consentito il transito ai mezzi di trasporto pubblico di linea ed ai taxi;
2. dalle 15:30 in via dei Petroli dal civico 14 all'intersezione con via della Raffinera;
3. dalle 16:30 a P.le Roma la Polizia Locale potrà predisporre delle deviazioni al traffico veicolare e pedonale, al fine di consentire il trasferimento in sicurezza della fiamma olimpica in centro storico.

A Mestre le zone a traffico limitato e le corsie riservate al trasporto pubblico di linea non rientranti nell'ordinanza n. 740 del 30.09.2015, anche se video-sorvegliate, saranno sospese dalle ore 14:30 fino alle ore 16.15;

Dalle ore 14:30 e fino al termine della manifestazione, la Polizia Locale potrà sospendere le occupazioni vertenti lungo il percorso della sfilata, ovvero ordinarne il temporaneo spostamento.

Gli organi di polizia sono in ogni caso autorizzati ad effettuare tutte le ulteriori deviazioni necessarie per assicurare le migliori condizioni di circolazione, nonché a dirottare il traffico veicolare e pedonale od organizzarlo mediante sensi unici.

La presente Ordinanza verrà esposta all'Albo Pretorio del Comune di Venezia per 15 giorni, verrà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa locale e sul sito web del Comune di Venezia.

Le violazioni della presente Ordinanza, commesse in Terraferma, sono passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n. 285/92, Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione).

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente Ordinanza, imposti in Venezia Centro Storico, comporterà, ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, così come integrato dal

CITTA' DI  
VENEZIA



## Corpo di Polizia Locale

---

decreto legge 31 marzo 2003 n. 50 convertito dalla Legge 20 maggio 2003 n. 116, una sanzione pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge 24 novembre 1981 n. 689 è ammesso il pagamento, per tutti gli obbligati, entro 60 giorni dalla contestazione, di una somma in misura ridotta di € 50,00 (pari al doppio del minimo).

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, sono incaricati di assicurare il rispetto delle norme previste dalla presente Ordinanza ed autorizzati ad adottare ogni altro provvedimento a tutela della sicurezza della circolazione.

Oltre alle segnalazioni degli agenti di polizia stradale, gli utenti della strada devono rispettare le indicazioni dei volontari che coadiuvano gli organi competenti nel regolare il traffico.

A norma dell'art. 3 comma 4° della L. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della L. 1034/1971 al T.A.R. del Veneto, entro 60 gg. dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 gg. dalla sua pubblicazione.

**Il Comandante Generale**  
M.G. Gr. Uff. Dott. Marco Agostini  
(\* ) atto firmato digitalmente

(\* )Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.".